

	SCHEMA DI CONVENZIONE	
	PER IL SERVIZIO DI CONTACT CENTER PER IL CENTRO UNICO	
	PRENOTAZIONI (CUP) DELLA REGIONE PIEMONTE - CIG	
	B30AEF5391	
	TRA	
	AZIENDA SANITARIA ZERO, con sede in Torino alla Via San Secondo	
	29 bis, C.F./P. IVA 12685160017, PEC:	
	protocollo@pec.aziendazero.piemonte.it, nella persona dell'Ing.	
	Adriano Leli in qualità di Direttore Generale nominato con D.G.R. n. 26-	
	8057 del 29 dicembre 2023, domiciliato per la carica presso la sede	
	dell'Ente (di seguito anche “Azienda Zero”);	
	E	
	RTI CONSORZIO STABILE CMF (mandataria P.IVA 03752581201) e	
	COVISIAN S.p.A. (mandante P.IVA 07466520017), nella persona di	
	_____in qualità legale rappresentante, (nel	
	seguito per brevità anche “Fornitore o Appaltatore”);	
	di seguito, quando congiuntamente, le “Parti”	
	preMESSo che:	
	1. con determinazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria	
	Zero, del 12/09/2024 n. 266, sono stati approvati il Capitolato Tecnico,	
	suoi allegati e i contributi per il Disciplinare di gara;	
	2. che la procedura di selezione dell'Appaltatore è stata espletata da	
	SCR Piemonte S.p.A., previa delega attribuita da Azienda Sanitaria	
	Zero con convenzione sottoscritta digitalmente in data 7 agosto 2024;	
		Pagina 1 di 23

	3. che con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione	
	Europea in data [REDACTED], S.C.R. Piemonte S.p.A. ha indetto una gara a	
	procedura aperta ex art. 71 D. Lgs. 36/2023, per l'affidamento del	
	servizio di Contact Center per il Centro Unico Prenotazioni (CUP) della	
	Regione Piemonte e i programmi di Prevenzione Serena e di	
	vaccinazione;	
	4. che l'importo a base di gara per i servizi oggetto dell'affidamento era	
	pari a € 29.260.708,80, IVA esclusa, oneri per la sicurezza pari a 0,00.	
	Erano inoltre previste le seguenti OPZIONI:	
	- opzione di rinnovo per 48 mesi per un importo pari ad € 29.260.708,80,	
	IVA esclusa;	
	- opzione di proroga ex art. 120, comma 10 del Codice quantificata in 6	
	mesi per un importo pari ad € 3.657.588,60, IVA esclusa;	
	- opzione del quinto d'obbligo in caso di variazioni in aumento per un	
	importo pari ad € 5.110.090,18, IVA esclusa;	
	5. che il criterio di aggiudicazione era quello dell'offerta	
	economicamente più vantaggiosa, determinato ex art. 108, comma 2	
	lett. a), D.Lgs. 36/2023;	
	6. che sono state presentate n. 5 (cinque) offerte;	
	7. che RTI Consorzio Stabile CMF (mandataria) e Covisian S.p.A.	
	(mandante) ha partecipato alla gara di cui al punto 1, risultando	
	aggiudicatario;	
	8. che sono stati accertati, con esito positivo, il possesso dei requisiti	
	dichiarati da RTI Consorzio Stabile CMF (mandataria) e Covisian S.p.A.	
		Pagina 2 di 23

	(mandante) in sede di gara e sono state effettuate le opportune verifiche	
	antimafia così come si evince dal provvedimento di aggiudicazione;	
	9. che, con Determinazione del Direttore Appalti del 07 luglio 2025, n.	
	212, S.C.R. Piemonte S.p.A. ha approvato l'aggiudicazione in favore di	
	RTI Consorzio Stabile CMF (mandataria) e Covisian S.p.A. (mandante),	
	sulla base dell'offerta tecnica e dell'offerta economica presentata, la	
	quale è risultata la più vantaggiosa;	
	10. che, con Deliberazione del Direttore Generale di Azienda	
	Sanitaria Zero n. ---- del ----- l'Azienda Sanitaria Zero ha preso atto	
	dell'aggiudicazione ed ha _____;	
	11. che XXX, ai fini della stipula della convenzione, ha prestato, ai	
	sensi dell'art. 117, comma 1, d. lgs. 36/2023 una garanzia fideiussoria	
	di importo pari a € _____ rilasciata dalla compagnia _____	
	con polizza n° _____;	
	12. la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per	
	Azienda Sanitaria Zero nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla	
	stessa espressamente riferite, costituendo la medesima Convenzione	
	le condizioni generali del contratto concluso dalle singole	
	Amministrazioni Contraenti.	
	Tutto ciò premesso	
	si conviene e si stipula quanto segue:	
	Articolo 1 – Premesse Allegati e Definizioni	
	1.1. Le Premesse e i seguenti Allegati costituiscono parte integrante e	
	sostanziale della Convenzione, anche se non materialmente inclusi alla	
	medesima ma depositati agli atti di Azienda Zero:	
		Pagina 3 di 23

	a) Bando di Gara, Disciplinare di Gara, Capitolato Tecnico e allegati (di seguito, “ Documentazione di Gara ”);	
	b) Offerta Tecnica presentata da XXX in sede di gara (di seguito, “ O.T. ”);	
	c) Offerta Economica presentata da XXX in sede di gara; (di seguito, “ O.E. ”);	
	d) dichiarazioni rese da XXX a corredo dell’offerta;	
	e) cauzione definitiva e polizze assicurative richieste dalla Documentazione di Gara.	
	1.2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e, in particolare, senza pretese di esaustività:	
	a) il d. lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” e suoi Allegati quali norme regolamentari, nel seguito anche Codice;	
	b) il d. lgs.81/2008 e s.m.i. con i relativi allegati.	
	In caso di modifica, integrazione, novella o abrogazione normativa, le norme richiamate nella presente Convenzione verranno automaticamente e di conseguenza aggiornate, senza che per tale motivo XXX possa opporsi o pretendere ulteriori modifiche contrattuali o compensi.	
	1.3. Ai fini della presente Convenzione le Parti convengono che i termini di cui all'elenco che segue dovranno intendersi nel significato così esposto:	
	a) “ Committente ”: ASR Piemonte;	
	b) “ Convenzione ”: la presente convenzione comprensiva degli Allegati;	
	Pagina 4 di 23	

	c) “Appaltatore” o “Fornitore”: XXX, convenzionalmente così	
	qualificato con riguardo alle prestazioni oggetto del presente appalto;	
	d) “Documentazione di Gara”: la documentazione di gara elencata	
	all'art. 1.1.a);	
	e) “Offerta Tecnica – O.T.”: l'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore	
	in sede di gara;	
	f) “Offerta Economica – O.E.”: l'offerta economica presentata	
	dall'Appaltatore in sede di gara;	
	g) “Responsabile unico di Progetto – R.U.P.”: il Responsabile Unico	
	di Progetto per il servizio in oggetto, è la Ing. Simona Iaropoli Direttore	
	f.f. Sistema Informativo Azienda Zero;	
	Articolo 2 – Oggetto e modalità di esecuzione del servizio	
	2.1 La presente convenzione concerne l'affidamento del servizio di	
	Contact Center per il Centro Unico Prenotazioni (CUP) della Regione	
	Piemonte e i programmi di Prevenzione Serena e di vaccinazione, come	
	meglio descritto nel Capitolato tecnico e suoi allegati.	
	2.2 Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a	
	fornire quanto richiesto alle condizioni stabilite nella presente	
	Convenzione, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato tecnico e	
	suoi allegati.	
	2.3 Il servizio di Contact Center dovrà ricomprendere:	
	• il servizio di Call Center;	
	• la gestione delle caselle di posta elettronica del CUP;	
	• il servizio di chiamata agli utenti su richiesta delle Aziende Sanitarie	
	(servizio opzionale) come meglio descritti nel Capitolato Tecnico.	
		Pagina 5 di 23

	2.4 Il servizio di Contact Center dovrà:	
	• essere erogato nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale tempo per tempo vigente;	
	• essere integrato e interoperabile con l'applicativo CUP in uso nel periodo di validità della convenzione e con i sistemi Nazionali, Regionali e Aziendali coinvolti;	
	• essere adeguatamente strutturato e dimensionato al fine di erogare in maniera efficiente ed efficace e di garantire il rispetto degli SLA di cui al paragrafo 16, anche nei giorni e negli orari caratterizzati da picchi di attività;	
	e quanto altro necessario al corretto e adeguato funzionamento del sistema ancorché non esplicitamente menzionato.	
	2.5. Nell'esecuzione dell'incarico, l'Appaltatore dovrà avvalersi dei più elevati <i>standard</i> di diligenza e perizia, assumendo anche ogni responsabilità per la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà oltre il caso del dolo e della colpa grave e dovrà svolgere le attività di propria competenza in modo tale da non comportare rallentamenti e/o ritardi nell'erogazione del servizio.	
	2.6. Il Responsabile dell'esecuzione della convenzione del RTI è il Dott._____.	
	Il Responsabile dell'Esecuzione della Convenzione (REC) opera quale interfaccia unica, sia tecnica che amministrativa con l'Azienda Sanitaria e garantisce la qualità complessiva dei servizi erogati.	
	Il REC deve:	
	Pagina 6 di 23	

	• essere il referente per il gruppo tecnico regionale o per la figura professionale da esso delegato;	
	• implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi nonché il rispetto delle prestazioni richieste;	
	• gestire gli eventuali reclami/disservizi provenienti dal gruppo tecnico regionale o dalla figura professionale da esso delegato;	
	• interfacciarsi con i responsabili dell'amministrazione per i problemi di natura organizzativa o tecnica.	
	Articolo 3 – Obblighi contrattuali	
	3.1 Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto, nel capitolato e negli altri documenti di gara. In ogni caso, il fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.	
	3.2 Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.	
	3.3 Il fornitore si impegna:	
	a) ad avvalersi della struttura organizzativa indicata nell'Offerta Tecnica;	
	b) ad effettuare la formazione del personale come meglio dettagliato nell'art. 10.1.1 del Capitolato Tecnico e come indicato nell'Offerta Tecnica;	
	Pagina 7 di 23	

	c) a gestire operativamente il servizio di call center presso due sedi operative dislocate rispettivamente nella provincia di Novara e nella	
	provincia di Torino con oneri a proprio carico;	
	d) a garantire all'amministrazione o a soggetti terzi da questa incaricati il libero accesso ai luoghi di erogazione del servizio di call center per attività di controllo ed ispezione;	
	e) ad effettuare il servizio secondo le modalità ed i livelli di servizio descritti nel Capitolato Tecnico, che contiene tutti gli elementi minimi che devono essere in ogni caso garantiti, nonché, per gli aspetti migliorativi, nel pieno rispetto di quanto previsto nell'Offerta Tecnica;	
	f) a svolgere il servizio di reportistica come descritto all'art. 8.2 del Capitolato Tecnico e secondo quanto indicato nell'Offerte Tecnica.	
	d) ed a svolgere quant'altro previsto nella documentazione di gara.	
	3.4. L'Appaltatore si impegna inoltre:	
	a) a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nella presente convenzione;	
	b) a comunicare ad Azienda Zero - entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo - ogni modifica e/o integrazione relativa a:	
	- il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e ss del D.Lgs 36/2023;	
	Pagina 8 di 23	

	- le informazioni e dati relativi alla iscrizione al Registro delle	
	Imprese fornite con la dichiarazione sostitutiva in sede di	
	partecipazione alla procedura di cui alle premesse;	
	- ogni modifica, ovvero il venir meno dei requisiti attestanti la	
	capacità tecnica richiesta ai fini della partecipazione alla procedura	
	di cui alle premesse;	
	- eventuali intervenute variazioni nella composizione societaria di	
	entità superiore al 2%, rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'art. 1	
	del D.P.C.M. 187/91;	
	c) rispettare le leggi, i regolamenti, i contratti collettivi ed integrativi	
	aziendali in materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti	
	successivamente alla stipula della presente convenzione, in	
	relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello	
	stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma	
	saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, e ad	
	assumersi ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano	
	derivare a dette persone, o essere cagionati da dette persone,	
	nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente,	
	inerente alle prestazioni oggetto dell'appalto, manlevando e	
	garantendo ad Azienda Zero da ogni onere, responsabilità o	
	danno che quest'ultima dovesse subire.	
	Articolo 4 – Durata della convenzione e Opzioni	
	4.1. La convenzione avrà una durata di 48 (quarantotto) mesi con	
	decorrenza dall'attestazione di avvio del servizio di cui all'art 9.3 del	
	Capitolato Tecnico.	
		Pagina 9 di 23

	4.2. Azienda Zero può esercitare il diritto ad attivare le opzioni di rinnovo, del quinto d'obbligo in caso di variazioni in aumento, di proroga ex art. 120, comma 10 del Codice.	
	4.3 Le indicazioni per l'esercizio delle opzioni di cui sopra, specificate nel capitolato e nei documenti di gara, sarà comunicata esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato dell'operatore economico nella presente convenzione almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza della convenzione originaria.	
	4.4. Alle prestazioni opzionali si applicano le norme contenute nella presente convenzione.	
	4.5 Azienda Zero ha la più ampia facoltà di non procedere all'opzione di rinnovo e all'opzione di proroga: nessun indennizzo, risarcimento o compenso di qualunque genere può dunque essere richiesto all'ente medesimo qualora questo non eserciti l'opzione, così come in caso di esercizio tardivo se il Fornitore accetti comunque di assumere l'incarico.	
	4.6. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo della convenzione, la Committente può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, mediante comunicazione inviata a mezzo PEC. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione della convenzione.	
	4.7 Fermo restando quanto previsto al comma precedente, Azienda Zero nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste variazioni e modifiche nei limiti e modalità previsti dall'art.120 del Codice.	
	Pagina 10 di 23	

	4.8 In casi eccezionali, la convenzione in corso di esecuzione può	
	essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione	
	della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano	
	le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso	
	il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto della	
	convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nella	
	convenzione.	
	Articolo 6 –Revisione prezzi	
	6.1. Per la presente convenzione è ammessa la revisione del prezzo	
	d'appalto sulla base di apposita istruttoria, tenuta dal RUP.	
	6.2. La variazione prezzi deve trovare giustificazione in eventi	
	imprevedibili e sopravvenuti non dipendenti dal soggetto contraente tali	
	da incidere sulle proprie spese generali.	
	6.3 La variazione prezzi è riconosciuta solo per eventi imprevedibili e	
	sopravvenuti non dipendenti dal soggetto contraente come descritto	
	all'art. 15 del Capitolato Tecnico.	
	6.4 Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si farà riferimento	
	dell'indice della retribuzione contrattuale oraria con riferimento al codice	
	Ateco 82.20.00 "Attività dei call center" pubblicato dall'ISTAT.	
	6.5 La richiesta di revisione del prezzo avviene a seguito di istanza	
	documentata da parte dell'Appaltatore e sarà oggetto di riscontro entro	
	il termine di 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla ricezione	
	della richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito	
	della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o	
		Pagina 11 di 23

	il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento	
	percentuale da riconoscere in conformità alle risultanze dell'istruttoria.	
	6.6 Potrà essere richiesto il primo adeguamento dei prezzi decorsi	
	almeno 12 mesi dalla data di avvio del servizio, non sono ammesse	
	variazioni retroattive.	
	Articolo 7 – Penali e procedimento di contestazione	
	dell'inadempimento	
	7.1. Nel caso di inadempimento o ritardato adempimento delle attività di	
	cui alla presente Convenzione e del Capitolato Tecnico, Azienda Zero	
	sulla base delle segnalazioni delle ASR contraenti, potrà applicare delle	
	penali in danno dell'Appaltatore, nella misura e con le specificazioni	
	previste all'art. 19 del Capitolato Tecnico.	
	7.2. Azienda Zero procederà - fermo restando il diritto al risarcimento	
	dell'eventuale maggior danno, qualora le inadempienze dipendano da	
	cause imputabili all'Appaltatore - in caso di ritardato adempimento o	
	inadempimento delle attività di cui al precedente art. 2 e mancato	
	rispetto delle condizioni indicate nella presente convenzione e nel	
	Capitolato Tecnico, all'applicazione delle penali come descritte all'art.	
	19 del Capitolato Tecnico.	
	7.3. Azienda Zero si riserva la facoltà di risolvere la presente	
	Convenzione quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% (dieci	
	per cento) dell'importo del corrispettivo contrattuale e fatta, comunque,	
	salva la facoltà per la medesima di richiedere il maggior danno.	
	7.4. Il R.U.P. provvederà a contestare a mezzo PEC l'inadempimento	
	all'Appaltatore entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla rilevazione dal	
		Pagina 12 di 23

	medesimo e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni	
	addotte, da inviarsi alla Committente entro 7 (sette) giorni lavorativi	
	successivi alla contestazione, pur essendo pervenute tempestivamente,	
	non siano idonee e sufficienti ad escludere l'imputabilità	
	dell'inadempimento all'Appaltatore.	
	Articolo 8 – Scioperi e cause di forza maggiore	
	8.1 Il servizio in appalto è definito di pubblica utilità e pertanto lo stesso	
	non può essere interrotto o sospeso o soppresso in caso di sciopero del	
	personale, così come per cause di forza maggiore, l'appaltatore deve	
	impegnarsi a garantire la presenza di idonei operatori in numero	
	adeguato all'assolvimento del servizio.	
	8.2 L'interruzione, sospensione o soppressione ingiustificata di un	
	servizio di pubblica utilità comporta responsabilità penale ex art. 331 del	
	Codice Penale e risoluzione della convenzione ex art. 1456 del Codice	
	Civile.	
	Articolo 9 – Corrispettivo Modalità di Pagamento	
	9.1. Il corrispettivo per i servizi oggetto della presente convenzione per	
	mesi 48 (quarantotto), al netto del ribasso offerto del 12,68%	
	(dodici/sessantotto per cento), ammonta complessivamente ad €	
	25.550.450,92 (venticinque milioni cinquecentocinquanta quattrocento	
	cinquanta/ novantadue), (oneri previdenziali ed I.V.A. esclusi).	
	9.2. I pagamenti dei corrispettivi sono disposti con cadenza trimestrale	
	posticipata da parte di ciascuna ASR contraente a seguito di emissione	
	di fattura, in formato elettronico, redatta secondo le norme in vigore. Le	
	fatture potranno essere emesse solo a seguito di approvazione da parte	
		Pagina 13 di 23

	di Azienda Zero del report di dettaglio dei servizi erogati nel periodo di	
	riferimento, e verranno liquidate solo dopo la verifica della permanenza	
	della regolarità contributiva e assicurativa dell'Appaltatore.	
	9.3 Il Fornitore dovrà allegare alla fattura il suddetto report e con una	
	ripartizione degli importi secondo le indicazioni impartite da Azienda	
	Zero.	
	9.4. In caso di inadempienza, contestata all'Appaltatore con	
	raccomandata A/R o tramite PEC, ogni azienda contraente può	
	sospendere i pagamenti dei corrispettivi dandone comunicazione ad	
	Azienda Zero fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli	
	obblighi contrattuali.	
	9.5. Le fatture dovranno essere intestate, ed inviate in formato	
	elettronico, a ciascuna ASR contraente soggetta agli obblighi di	
	fatturazione elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da	
	209 a 214. Nella fattura elettronica, dovranno altresì essere indicati: il	
	riferimento alla presente Contvenzione, il Codice Identificativo Gara	
	(CIG).	
	9.6. Le ASR contraenti non potranno procedere ad alcun pagamento,	
	nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato	
	elettronico; non saranno pertanto riconosciuti interessi di mora per	
	ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura	
	elettronica.	
	9.7. Le fatture, distinte per ciascuno dei componenti del RTI, verranno	
	emesse ed inviate in formato elettronico a ciascuna ASR. Inoltre la	
	mandataria provvederà a trasmettere un riepilogo ad Azienda Zero con	
		Pagina 14 di 23

	numero e data delle fatture elettroniche emesse da ciascun componente	
	del raggruppamento.	
	9.8 I pagamenti verranno effettuati ai sensi del d. lgs. 231/02 smi nei	
	termini di 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura salvo buon esito	
	delle verifiche di competenza.	
	Articolo 10 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	
	10.1. L'Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di	
	tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.	
	10.2. Le ASR contraenti, nel pagamento, provvederanno ad accreditare	
	gli importi spettanti all'Appaltatore a mezzo di Conto Corrente dedicato	
	(anche in maniera non esclusiva) come da dichiarazione rilasciata	
	dall'Appaltatore.	
	10.3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 9-bis, L. 136/2010 e	
	s.m.i., la presente Convenzione potrà essere risolta da Azienda Zero, ai	
	sensi dell'art. 1453 c.c., in tutti i casi in cui venga riscontrata una	
	violazione, da parte dell'Appaltatore, agli obblighi di tracciabilità previsti	
	dalla sopracitata legge. In tale ipotesi, provvederà a dare	
	comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.	
	10.4. L'Appaltatore si obbliga ad adeguarsi a eventuali future variazioni	
	delle disposizioni di legge o regolamentari in tema di tracciabilità o alle	
	indicazioni operative emanate dai competenti organi (Ministeri,	
	A.N.A.C.).	
	Articolo 11 – Anticipazione	
	11.1 Ai sensi dell'art. 125, comma 1, d. lgs. 36/2023, è dovuta	
	all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti	
		Pagina 15 di 23

	per cento) dell'importo contrattuale da corrispondere allo stesso entro	
	15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni da parte delle	
	ASR contraenti anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza,	
	ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9 del Codice.	
	11.2 L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di	
	garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore di Azienda Zero	
	di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale	
	applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa	
	secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata	
	dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del D. Lgs. 36/2023 con le	
	modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo	
	della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della	
	prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da	
	parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione,	
	con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non	
	procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle	
	somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla	
	data di erogazione della anticipazione.	
	11.3 La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate	
	ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative	
	autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e	
	che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne	
	disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì,	
	rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari	
	Pagina 16 di 23	

	finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,	
	n. 385.	
	11.4 L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto	
	nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero	
	dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario	
	decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione	
	della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i	
	tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali	
	con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.	
	Articolo 12 – Cauzione	
	12.1. Fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione	
	ancorché non allegata, la cauzione definitiva ex art. 117, del Codice a	
	garanzia del mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni	
	contrattuali da parte dell'Appaltatore.	
	12.2. La garanzia sarà progressivamente svincolata a sensi di quanto	
	previsto dallo stesso art. 117. La garanzia, per il rimanente ammontare	
	residuo del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata	
	automaticamente all'approvazione del certificato di regolare	
	esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza	
	necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni	
	liberatorie o restituzioni.	
	12.3. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in	
	corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, da	
	Azienda Zero.	
	Pagina 17 di 23	

	12.4. Senza alcun pregiudizio alla piena responsabilità dell'Appaltatore	
	in ordine agli obblighi dallo stesso assunti, questi ha consegnato ad	
	Azienda Zero documentazione attestante il possesso di idonee polizze	
	assicurative.	
	Articolo 13– Recesso e Risoluzione	
	13.1. Azienda Zero potrà recedere dalla presente Convenzione in	
	qualsiasi momento e senza onere alcuno, fatto in ogni caso salvo	
	l'obbligo di corrispondere all'Appaltatore esclusivamente quanto allo	
	stesso dovuto per le attività fino a quel momento effettivamente poste	
	in essere in attuazione dell'Incarico, senza alcun ulteriore	
	riconoscimento, indennizzo o risarcimento. Nel caso di recesso	
	dell'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto a manlevare e a tenere indenne	
	Azienda Zero e le ASR contraenti da ogni eventuale danno o	
	risarcimento o maggiore somma che le medesime sarà tenuta ad	
	erogare ed, in particolare, alle maggiori somme che essa dovrà	
	corrispondere al professionista che subentrerà nell'esecuzione	
	dell'Incarico.	
	13.2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., Azienda Zero avrà diritto	
	di risolvere la presente Convenzione, previo invio di PEC con cui	
	comunica che intende avvalersi della presente clausola, al verificarsi di	
	uno dei seguenti casi:	
	a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emaneazione di	
	un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più	
	delle misure di prevenzione di cui al d. lgs. 159/2011 ovvero sia	
	Pagina 18 di 23	

	intervenuta condanna passata in giudicato per reati contro la	
	pubblica amministrazione o in materia di sicurezza;	
	b) in caso di violazione degli obblighi assunti dall'Appaltatore in virtù	
	della presente Convenzione;	
	c) subappalto non autorizzato;	
	d) ingiustificata sospensione delle prestazioni;	
	e) nel caso in cui emergano, in sede di informativa antimafia di cui al d.	
	lgs. 159/2011 elementi o circostanze tali da comportare il venir	
	meno del rapporto fiduciario con l'Appaltatore.	
	13.3. La Committente si riserva il diritto di richiedere la risoluzione della	
	Convenzione per inadempimento ai sensi dell'art. 1662 c.c. e fatto salvo	
	il risarcimento del maggior danno.	
	13.4. Resta inteso tra le Parti che, a seguito di annullamento	
	giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento	
	dell'Incarico, la presente Convenzione potrà essere risolto mediante	
	semplice comunicazione a mezzo PEC, da inviarsi da Azienda Zero	
	all'Appaltatore. In tal caso, quest'ultimo nulla potrà pretendere da	
	Azienda Zero a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale,	
	fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di	
	ricevimento della lettera inviata a mezzo PEC.	
	Articolo 14 – Cessione della convenzione e cessione dei crediti	
	14.1. È vietata la cessione della presente Convenzione sotto qualsiasi	
	forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.	
	Pagina 19 di 23	

	14.2. È vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta	
	esecuzione dell'appalto, senza l'espressa autorizzazione preventiva del	
	committente alle condizioni di cui all'art. 6 dell'Allegato II.14 del Codice	
	Articolo 15 – Elezione di domicilio	
	15.1. Le parti eleggono domicilio:	
	<ul style="list-style-type: none">▪ Azienda Sanitaria Zero presso la propria sede, in Torino - Via	
	San Secondo 29 bis,	
	pec protocollo@pec.aziendazero.piemonte.it	
	<ul style="list-style-type: none">▪ L'Appaltatore presso la propria sede,	
	_____ e-mail _____ e	
	pec_____;	
	Articolo 16 – Spese contrattuali	
	6.1 Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e	
	conseguenti alla stipulazione e registrazione della Convenzione,	
	nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione della Convenzione	
	stessa, senza diritto a rivalsa.	
	Restano, altresì, a carico esclusivo dell'Appaltatore le tasse, imposte, e	
	in genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel	
	presente o nel futuro, abbia a gravare sulle prestazioni oggetto del	
	presente Incarico.	
	Articolo 17 - Privacy	
	17.1. Il trattamento dei dati personali raccolti dalla Committente viene	
	effettuato unicamente con finalità correlate alla gestione del presente	
	rapporto contrattuale nonché per ottemperare ad obblighi di legge,	
		Pagina 20 di 23

	come previsto dall'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE	
	679/2016.	
	I dati potranno essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività	
	strumentali alle finalità indicate, di cui la Committente si avvarrà come	
	Responsabili del trattamento. Potranno essere inoltre comunicati a	
	soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel	
	rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.	
	Non è previsto il trasferimento dei dati in Paesi terzi extra UE.	
	Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e qualora non vengano	
	conferiti non sarà possibile procedere all'instaurazione del rapporto	
	contrattuale di che trattasi.	
	I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità	
	indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.	
	L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali	
	e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del	
	trattamento medesimo.	
	L'interessato ha altresì diritto di opporsi al trattamento dei dati personali	
	che lo riguardano salvo quanto previsto dall'art. 21 del Regolamento UE	
	679/2016 e di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.	
	Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato,	
	compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del	
	Regolamento UE n. 679/2016.	
	Articolo 18 – Miscellanea	
	18.1. La presente Convenzione è disciplinata dalla legge italiana.	
		Pagina 21 di 23

	18.2. L'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione è	
	fatta tenendo conto delle finalità della convenzione stessa; per ogni altra	
	evenienza trovano applicazione le norme del codice civile	
	sull'interpretazione della convenzione.	
	18.3. Per ogni controversia concernente la presente Convenzione o,	
	comunque, connessa allo stesso - comprese quelle relative alla sua	
	interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione – è competente in via	
	esclusiva il Tribunale Civile di Torino.	
	* * *	
	<i>Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del testo unico</i>	
	<i>D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e</i>	
	<i>norme collegate</i>	
	Azienda Sanitaria Zero _____	
	Appaltatore _____	
	* * *	
	Ai sensi e per gli effetti ex artt. 1341 e 1342 c.c., l'Appaltatore dichiara	
	espressamente di aver letto e di accettare incondizionatamente tutte le	
	clausole che precedono ed in particolare:	
	Articolo 3 – Obblighi contrattuali	
	Articolo 4 – Durata della convenzione e Opzioni	
	Articolo 7 – Penali e procedimento di contestazione dell'inadempimento	
	Articolo 12 – Cauzione	
	Articolo 13– Recesso e Risoluzione	
	Articolo 14 – Cessione della convenzione e cessione dei crediti	
	Pagina 22 di 23	

[illegible]

La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino

A2-87-F6-BE-E9-4D-EA-A0-D1-BD-DD-1F-C0-AC-03-3E-27-FE-A0-79

CAdES 1 di 4 del 31/07/2025 17:10:59

Soggetto: Adriano Leli
S.N. Certificato: 17F6322
Validità certificato dal 05/02/2024 09:34:59 al 05/02/2027 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

CAdES 2 di 4 del 31/07/2025 17:09:56

Soggetto: Alessandro Girardi
S.N. Certificato: 1B32857
Validità certificato dal 30/05/2024 13:28:07 al 30/05/2027 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

CAdES 3 di 4 del 31/07/2025 17:08:58

Soggetto: Patrizia Nebiolo
S.N. Certificato: 1A89D39
Validità certificato dal 06/05/2024 07:44:20 al 06/05/2027 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

CAdES 4 di 4 del 31/07/2025 16:37:11

Soggetto: Sabrina Slanzi
S.N. Certificato: 1AC24D8
Validità certificato dal 13/05/2024 13:20:58 al 13/05/2027 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT